



CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERVIZIO

**PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SU MEPA
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE
OPERATIVA INTEGRATA ED OMNICOMPRESIVA
DEL SERVIZIO SOLLIEVO IN FAVORE DI PERSONE
CON PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DELLE LORO
FAMIGLIE – PERIODO 21/10/2022 – 20/10/2024
CIG: 9404855BDB**

ALLEGATO A) DUVRI

ALLEGATO B) PROSPETTO PERSONALE

ALLEGATO C) PLANIMETRIE

Sommario

Sommario.....	2
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO.....	3
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO.....	3
ART. 3 – VALORE DELL’AFFIDAMENTO.....	3
ART. 4 – REVISIONE DEI PREZZI.....	5
ART. 5 – GESTIONE DEI CENTRI SOLLIEVO.....	5
ART. 6 – GESTIONE DEL LABORATORIO DI C.D. “ <i>WORK EXPERIENCE</i> ”.....	6
ART. 7 – RINVIO AL PROGETTO DEL SERVIZIO.....	6
ART. 8 – AVVIO DEL SERVIZIO.....	7
ART. 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 10 – ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 11 – SUBAPPALTO E DIVIETI DI CESSIONE.....	7
ART. 12 – CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.....	7
ART. 13 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO.....	8
ART. 14 – PERSONALE.....	8
ART. 15 – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	9
ART. 16 – IL COORDINATORE DEL SERVIZIO.....	10
ART. 17 – SICUREZZA.....	11
ART. 18 – DIRITTO DI CONTROLLO.....	11
ART. 19 - RECESSO.....	12
ART. 20 – PENALI.....	12
ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	14
ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
ART. 23 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO E OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	15
ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO.....	16
ART. 25 – RESPONSABILITA' PER TRATTAMENTO DEI DATI.....	16
ART. 26 – NORME APPLICABILI.....	16
ART. 27 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI.....	17

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente atto descrive e disciplina l'appalto, da intendersi unico e non frazionabile, della gestione operativa integrata del progetto denominato "Servizio Sollievo" che ricomprende:

- a) le attività che si svolgono nei Centri di aggregazione e socializzazione, di seguito denominati "Centri Sollievo";
- b) l'attività del laboratorio di "work experience", avente ad oggetto la formazione e la sperimentazione dell'attività elementare di cura di aree verdi pubbliche da individuarsi a cura dell'impresa aggiudicataria in accordo con uno o più comuni facenti parte dell'ATS IX.

2. Il presente appalto non è diviso in lotti in quanto trattasi di gestione operativa integrata e omnicomprensiva del Progetto "Servizi di Sollievo" in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie che si intende affidare ad un unico soggetto gestore con adeguata e precedente esperienza nella gestione totale di strutture socio sanitarie.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà durata di anni due (2) dal 21/10/2022 o dalla diversa data di effettivo avvio del servizio. È facoltà della stazione appaltante, prima della scadenza contrattuale, disporre mediante atto espresso il rinnovo del contratto per ulteriori anni due (2) agli stessi prezzi, patti e condizioni previa comunicazione all'appaltatore con preavviso di almeno 30 giorni.

2. Al fine di garantire la continuità del servizio e un adeguato livello qualitativo, la stazione appaltante, prima della scadenza contrattuale, potrà inoltre prorogare l'appalto, con proprio atto espresso comunicato con preavviso di almeno 15 giorni all'appaltatore, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per non più di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

3. È facoltà dell'Ente appaltante procedere, nelle more della stipula del contratto e qualora se ne ravvisi l'urgenza, alla consegna anticipata del servizio ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art.8 del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020.

ART. 3 – VALORE DELL'AFFIDAMENTO

1. Il valore annuo presunto dell'affidamento del servizio è stimato in € 101.510,63 Iva esclusa ed è ripartito, tra le attività indicate al primo comma dell'art. 1, come indicato nella tabella che segue; il valore relativo al periodo contrattuale di anni 2 è stimato in € **203.021,26** Iva esclusa, oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza di cui al DUVRI non soggetti a ribasso per il periodo contrattuale.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	IMPORTO ANNUO (IVA ESCLUSA)
Gestione dei Centri Sollievo	
Centro di Jesi	36.090,36 €
Centro di Maiolati Spontini	7.017,57 €

Centro di Filottrano	10.025,10 €
Centro di Cingoli	7.017,57 €
Coordinamento dei Centri Sollievo	2.407,00 €
Coordinamento delle Attività di Sensibilizzazione	962,80 €
<i>Sub Totale</i>	<i>63.520,40 €</i>
Adeguamento contrattuale 5%	3.176,02 €
Totale manodopera	<i>66.696,42 €</i>
Stima costi materiali	1.300,00 €
Stima costi per le Attività di Sensibilizzazione	5.200,00 €
Stima costi per servizi generali	3.622,58 €
<u>Sub Totale</u>	76.819,00 €
<u>Gestione del laboratorio di c.d. "work experience"</u>	
Attività di tutoraggio per <u>n. 10 ore settimanali</u>	8.765,50 €
Adeguamento contrattuale 5%	438,28 €
<i>Sub Totale</i>	<i>9.203,78 €</i>
Spese generali diverse (incluse attrezzature ed accompagnamento)	1.700,00 €
Incentivo per i partecipanti al laboratorio	12.600,00 €
<u>Totale</u>	23.503,78 €
<u>Coordinamento dell'intero servizio</u>	
Attività di coordinamento del Progetto " <i>Servizio Sollievo</i> " nel suo complesso	1.131,29 €
Adeguamento contrattuale 5%	56,56 €
<u>Totale</u>	1.187,85 €
<u>TOTALE</u>	101.510,63 €

2. Il valore complessivo dell'appalto, tenuto conto del rinnovo e della proroga previsti dal precedente Art. 2 nonché delle opzioni di cui al successivo art. 10, ai sensi dell'art. 35 del D.LGS n. 50/2016, è pertanto pari ad € 570.997,29 (di cui la il valore annuo di eventuali varianti è pari a € 25.337,66 mentre il valore delle medesime per l'intero affidamento, inclusi il rinnovo e la proroga, è pari a € 114.119,46) oltre ad € 2.100,00 per oneri della sicurezza di cui al DUVRI, Iva esclusa.

3. Si precisa che l'importo posto a base di gara deve intendersi omnicomprensivo della esecuzione dei servizi, di tutto il materiale occorrente all'espletamento degli stessi e di tutti gli interventi ad essi connessi.

4. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà esigere dall'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore vi sarà tenuto e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 4 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Il prezzo contrattuale resta fermo e invariabile per i primi 12 mesi del rapporto contrattuale.
2. Al termine del periodo di cui al comma precedente, i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione sarà riconosciuta se la differenza tra il valore dei prezzi ricalcolati ai sensi del precedente comma e quello che gli stessi avevano al momento della stipula, sia maggiore del 10% dei prezzi previsti al momento della conclusione del contratto.
4. La revisione dei prezzi sarà effettuata a seguito di espressa richiesta, formulabile una sola volta per ciascuna annualità, da parte dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 5 – GESTIONE DEI CENTRI SOLLIEVO

1. L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire l'apertura dei Centri Sollievo per il numero di ore indicate nella seguente tabella, nella quale sono altresì indicate le qualifiche professionali richieste agli operatori di ciascuna struttura:

COMUNE	ORE SETTIMANALI DI FUNZIONAMENTO	UTENZA MEDIA PREVISTA IN BASE A DATI STORICI	QUALIFICA OPERATORI RICHIESTA
JESI c/o Corte ex appannaggio	36	20 utenti	Categoria D1
CINGOLI Corso Garibaldi n. 19	7	15 utenti	Categoria D1
FILOTTRANO Vicolo Beltrami n. 5/6	10	10 utenti	Categoria D1
MAIOLATI SPONTINI Via Leopardi n.8	7	10 utenti	Categoria D1

2. I Centri rimarranno chiusi nel mese di agosto, nel periodo di Natale e nel periodo di Pasqua, per un massimo di n. 5 settimane annue.
3. L'Impresa aggiudicataria, nel gestire i Centri Sollievo, deve perseguire anche il fine di contrastare lo stigma sociale e il pregiudizio nei confronti del disturbo mentale, pertanto le strutture di cui alla tabella sopra riportata devono intendersi luoghi aperti al pubblico e dovrà essere consentita la partecipazione della società civile, in particolare del volontariato e delle famiglie dei beneficiari.
4. Oltre a quanto sopra indicato, tra i compiti affidati all'Impresa appaltatrice rientrano anche:
 - a) garantire l'apertura dei Centri, come indicato ai precedenti commi 1 e 2;

- b) effettuare almeno mensilmente attività ricreative rivolte anche ai familiari;
- c) effettuare attività di sensibilizzazione anche all'esterno dei Centri coinvolgendo le famiglie, il volontariato e i servizi territoriali;
- d) predisporre annualmente un report sulle attività svolte, gli eventi organizzati, il numero degli utenti (per fasce d'età, indicandone la media mensile);
- e) provvedere a dotarsi del materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività nei Centri.

ART. 6 – GESTIONE DEL LABORATORIO DI C.D. “*WORK EXPERIENCE*”

1. L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento delle attività del laboratorio di c.d. “*work experience*” per tutta la durata contrattuale e per almeno 10 ore settimanali, ad eccezione dei periodi indicati all'art. 5 comma 2.
2. La gestione del laboratorio si articola nella formazione e la sperimentazione dell'attività elementare di cura di aree verdi pubbliche e nelle prestazioni prodromiche e accessorie, di cui si elenco quelle basilari:
 - a) attivare la copertura assicurativa a favore di tutti i soggetti inseriti nel laboratorio;
 - b) provvedere alla formazione dei soggetti partecipanti, nonché attivare tutte le misure per la sicurezza degli stessi;
 - c) provvedere al riconoscimento dell'incentivo a favore dei soggetti aderenti al laboratorio per un importo mensile non inferiore a € 70,00;
 - d) dotare tutti i partecipanti dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal laboratorio;
 - e) garantire un servizio di accompagnamento, laddove necessario, dal domicilio dell'utente al luogo di svolgimento del laboratorio e viceversa;
 - f) individuare un tutor formatore; per la quantificazione del costo del formatore è stato utilizzato il tariffario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 febbraio 2020 indicate per il livello B1 nonché un adeguamento contrattuale stimato forfettariamente nel 5% dovuto al nuovo CCNL delle Cooperative Sociali 2017/2019 sottoscritto in data 21 maggio 2019;
 - g) tenere rapporti costanti con il Dipartimento di Salute Mentale per gli aspetti riguardanti l'individuazione dei partecipanti e con l'U.O. Disagio dell'ASP AMBITO 9 per gli aspetti tecnico-amministrativi.
3. Le aree verdi di cui al precedente comma verranno individuate dall'impresa aggiudicataria in accordo con uno o più comuni facenti parte dell'ATS IX.
4. La somma di € 12.600,00 indicata nella tabella di cui all'art. 3 comma 4 e menzionata alla lett. c) del comma precedente non è soggetta a ribasso in quanto rappresenta l'incentivo per la partecipazione all'attività riconosciuto dall'aggiudicatario a ciascun soggetto partecipante al laboratorio non inferiore a € 70,00 mensili.

ART. 7 – RINVIO AL PROGETTO DEL SERVIZIO

1. Per quanto concerne la struttura, il genere e la specie, nonché le modalità di realizzazione delle attività da svolgere presso i Centri Sollievo e nel laboratorio di c.d. “*work experience*”, si rinvia, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, al Progetto di

Servizio.

ART. 8 – AVVIO DEL SERVIZIO

1. All'atto di avvio del servizio verrà redatto tra le parti un verbale di consegna locali e attrezzature nel quale dovranno essere indicati:
 - a) le aree e gli ambienti in cui l'esecutore svolge l'attività;
 - b) gli strumenti e dotazioni eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante per lo svolgimento dell'attività.
2. L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la consegna del servizio alla data che sarà indicata dalla stazione appaltante ASP AMBITO 9. Qualora l'aggiudicatario non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal RUP per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferme restando le scadenze contrattuali previste.

ART. 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione del servizio potrà essere temporaneamente sospesa solo ed esclusivamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
 - a) si verifichino circostanze sopravvenute e imprevedibili, non imputabili all'appaltatore, che impediscano temporaneamente in tutto o in parte la prosecuzione del servizio a regola d'arte;
 - b) la stazione appaltante ritenga sussistere ragioni di necessità o di pubblico interesse tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
2. La sospensione avverrà con le modalità e nei termini di cui all'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e comunque per il tempo strettamente necessario. Al momento della sospensione del servizio e al suo riavvio sarà redatto un apposito verbale sottoscritto dal RUP e dal rappresentante legale dell'impresa esecutrice.

ART. 10 – ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 7, D. LGS 50/2016, l'Ente appaltante potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l'estensione del Servizio a prestazioni correlate e/o complementari in misura non superiore al 25% di quello già affidato, con obbligo dell'Aggiudicataria di eseguirle agli stessi patti, prezzi e condizioni senza sollevare eccezioni, per la rimanente durata dell'appalto.

ART. 11 – SUBAPPALTO E DIVIETI DI CESSIONE

1. Pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, è vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto nell'art. 106, comma 1, lett. D e comma 13, del D.LGS n. 50/2016.
2. Il subappalto è ammesso limitatamente alla gestione del laboratorio di c.d. "*work experience*".
3. Si veda quanto riportato nell'art. 7 del Disciplinare di Gara.

ART. 12 – CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. Il prezzo offerto dall'Impresa in sede di gara è da intendersi fisso e immodificabile per l'intera durata del contratto fatto salvo quanto riportato nell'Art.6 (revisione prezzi).

2. La fatturazione sarà mensile e dovrà essere emessa una sola fattura elettronica, salvo quanto previsto al successivo comma 3; in essa dovranno essere distinti i servizi offerti, indicando in apposite “*linee* e le singole voci di costo;
3. Nel caso di subappalto ai sensi dell’art. 12 del presente contratto e dell’art. 7 del Disciplinare di Gara, il subappaltatore, che rientri nelle categorie indicate all’art. 105, comma 13 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, potrà emettere la fattura elettronica direttamente nei confronti della Stazione appaltante. In tal caso, le singole componenti di costo dovranno essere indicate in maniera distinta e in apposite “*linee*”.
4. L’Impresa aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e, nel caso si avvalga di subappaltatori, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria. Eventuali ritardi nei pagamenti entro i termini suddetti, imputabili ad accertate irregolarità emerse dai controlli effettuati dalla Stazione Appaltante, non potranno costituire motivo per la richiesta di interessi spettanti all’Impresa Aggiudicataria.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

1. Lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato dovrà essere effettuato presso le strutture indicate nella tabella di cui al primo comma dell’art. 5, ad eccezione delle attività del laboratorio di c.d. “*work experience*” indicate al precedente art. 6 comma 2.
2. Alla scadenza del contratto o in caso di cessazione anticipata, l’Impresa aggiudicataria deve procedere entro i quindici giorni successivi, alla riconsegna dei locali e delle attrezzature nello stato in cui sono stati ricevuti, salvo l’intervenuto degrado dell’uso normale di queste ultime. A tal fine, della riconsegna è redatto apposito verbale, in contraddittorio fra le parti, che dovrà descrivere lo stato in cui i locali e le attrezzature si trovano e gli eventuali danni da addebitare all’impresa; è facoltà dell’Ente, a proprio insindacabile giudizio, procedere all’acquisto delle attrezzature, materiali e generi acquistati dall’Impresa aggiudicataria ed eventualmente presenti a un prezzo rapportato al valore commerciale attuale del bene.
3. L’ente appaltante si riserva la facoltà di convocare, ogni qual volta sia necessario tutto il personale proprio e dell’Impresa per verificare il corretto andamento del servizio e risolvere eventuali problemi che dovessero sorgere nel periodo di vigenza contrattuale.
4. L’Impresa aggiudicataria è inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidatole e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi gravanti su di essa o sul suo personale dipendente.

ART. 14 – PERSONALE

1. Fermo restando gli oneri di cui sopra, l’Impresa aggiudicataria assicura comunque che le prestazioni di cui al servizio oggetto dell’appalto saranno effettuate da personale regolarmente assunto e avente i requisiti professionali richiesti, nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, i cui nominativi e qualifica dovranno essere tempestivamente e preventivamente comunicati alla stazione appaltante. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva di riferimento più favorevole, l’Impresa aggiudicataria, nel rispetto della presente clausola sociale, è obbligata all’utilizzo in via prioritaria degli stessi operatori già impiegati nel servizio di cui trattasi, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per il periodo di durata del

servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione aziendale dell'Impresa aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio.

2. Nel rispetto delle linee guida Anac n. 13 sono riportati i dati di tutto il personale attualmente occupato nei servizi oggetto dell'appalto (Allegato B).

3. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad adottare, quale legge regolatrice dei rapporti di lavoro instaurati con i propri dipendenti adibiti ai servizi oggetto dell'appalto, la legge della Repubblica Italiana, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato, e a osservare e applicare integralmente, in favore del predetto personale, tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il settore di appartenenza e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio medesimo, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente alle associazioni stipulanti, o receda da queste o indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. L'Impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di rispettare tutte le normative di settore e relativi standard specifici in essere e/o di futura emanazione durante tutta la vigenza contrattuale, con particolare riferimento ai requisiti organizzativi.

5. L'Impresa aggiudicataria dovrà altresì provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni previdenziali, assistenziali e infortunistiche sollevando la stazione appaltante da qualsiasi onere e responsabilità in merito. Per quanto sopra, la stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale per l'inosservanza e/o l'inadempimento da parte del datore di lavoro.

6. In caso di non ottemperanza alla disciplina di cui al precedente paragrafo, accertata dall'Ente appaltante o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il pagamento del corrispettivo sarà sospeso e le somme così accantonate saranno destinate a garantire l'adempimento degli obblighi che dovessero sorgere in conseguenza delle predette violazioni, senza che l'Impresa aggiudicataria possa opporre eccezioni o avere titolo al risarcimento del danno.

7. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione del personale assente con personale avente le caratteristiche richieste dal presente capitolato.

8. Al termine dell'appalto, al fine di garantire la necessaria continuità e il normale svolgimento del servizio, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante e, ove già individuata, all'impresa individuata dalla nuova gara, l'elenco del personale occupato presso i servizi oggetto del contratto con l'indicazione dell'orario e del luogo di lavoro assegnato a ciascun operatore. La predetta comunicazione dovrà avvenire nei 30 giorni precedenti la scadenza dell'appalto ovvero alla cessazione del rapporto contrattuale in caso di recesso o risoluzione ai sensi dei successivi artt. 19 e 21.

ART. 15 – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a individuare, tra le persone fisiche da essa impiegate, un Responsabile del Servizio, che fungerà da riferimento per la Stazione appaltante in ordine al regolare svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. Le generalità di tale individuo dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione appaltante e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio.

2. Il Responsabile del Servizio, in qualità di referente dell'Impresa aggiudicataria, dovrà sottoscrivere i verbali di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 13 comma 2.
3. In particolare, il Responsabile del Servizio dovrà:
 - a) essere in possesso di una comprovata esperienza almeno triennale nel ruolo di gestore operativo di appalti di strutture e di comunità;
 - b) essere munito, per l'intera durata dell'appalto, di appositi poteri direttivi e decisionali necessari a garantire in ogni momento il corretto andamento del servizio e il corretto impiego di tutto il personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
 - c) essere munito di copia del presente capitolato e del progetto tecnico presentato dall'Impresa aggiudicataria al fine di poterli attuare in ogni loro parte;
 - d) essere autorizzato ad assumere decisioni immediate rispetto alle problematiche inerenti allo svolgimento del servizio;
 - e) essere autorizzato a rendere immediatamente operative qualsivoglia variazione o proposta migliorativa del servizio.
4. Il Responsabile del Servizio dovrà disporre del potere direttivo e decisionale necessario a sostituire in ogni momento, in via del tutto temporanea e precauzionale, qualsivoglia figura professionale, alle dipendenze dell'Impresa aggiudicataria o dei suoi subappaltatori, che si sia resa responsabile di gravi e comprovati disservizi. La sostituzione così disposta dovrà essere di durata tale da permettere al datore di lavoro di espletare le procedure di legge previste a seconda del caso e per comminare un eventuale provvedimento disciplinare. L'Impresa aggiudicataria, ovvero eventuali subappaltatori, si obbligano a confermare il provvedimento di sostituzione temporanea e in via del tutto precauzionale, assunto dal Coordinatore ai sensi del presente comma.
5. Al Responsabile del Servizio è altresì affidato il compito di porre in essere le necessarie misure di sicurezza previste nei documenti di valutazione dei rischi e provvedere, in collaborazione con la Stazione appaltante, alla loro revisione e aggiornamento.

ART. 16 – IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

1. L'Impresa aggiudicataria si impegna ad individuare, tra le persone fisiche da essa impiegate, un Coordinatore, le cui generalità dovranno essere comunicate alla stazione appaltante entro e non oltre sette (7) giorni dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio di cui al precedente art. 8.
2. Tra i compiti del Coordinatore rientrano:
 - a) indirizzare e fornire un sostegno tecnico al lavoro degli operatori;
 - b) monitorare e documentare le attività realizzate nell'esecuzione del presente appalto;
 - c) definire, in accordo con la Stazione Appaltante, il calendario delle attività da realizzare in esecuzione del presente contratto;
 - d) raccordare e integrare le attività del “*Servizio Sollievo*” con i servizi territoriali già attivi;
 - e) redigere relazioni annuali sull'andamento del progetto, indicando, tra l'altro, le iniziative realizzate, le attività poste in essere e gli obiettivi, qualitativi e quantitativi, conseguiti.

3. Il Coordinatore dovrà dedicare, in via esclusiva, allo svolgimento dei sopramenzionati compiti almeno 4 ore settimanali.
4. L'Impresa aggiudicataria dovrà assicurare che il Coordinatore sia in possesso di un'esperienza almeno triennale nella gestione di Centri o Comunità per l'integrazione o l'aggregazione di soggetti fragili e sia inquadrato nella categoria D3 del CCNL delle Cooperative 2017/2019 sottoscritto in data 21 maggio 2019. Può svolgere il compito di Coordinatore anche il soggetto a cui è affidato l'incarico di Responsabile del Servizio purché in possesso dei sopramenzionati requisiti.

ART. 17 – SICUREZZA

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto comportano interferenze per le quali si rende necessario gestire misure di prevenzione e protezione, come previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che costituisce l'allegato A del presente Capitolato. L'Impresa aggiudicataria si impegna a sottoscrivere l'allegato DUVRI (Allegato A), che potrà essere aggiornato e sottoscritto dalle parti in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo.
2. L'onere per la sicurezza è pari a € 2.100,00 (Euro duemilacento/00).
3. L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di farsi carico degli oneri e della gestione di tutte le incombenze relative al rispetto degli obblighi di legge relativi al sistema antincendio, estintori, prove di evacuazione, squadre antincendio, stesura Documento Valutazione dei Rischi, cartellonistica e vie di fuga etc...
4. L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo inoltre di assumersi tutti gli oneri previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro avendo cura, in particolare, del sistema e dei presidi antincendio e producendo tempestivamente un proprio documento di valutazione dei rischi, tenendo presente le caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro dove andrà a operare e le eventuali interferenze. In attuazione di tale obbligo, l'impresa aggiudicatario si impegna ad apportare tutte le variazioni e gli aggiornamenti alle misure di sicurezza che si rendano necessari per garantire la prevenzione dei rischi che possono insorgere negli ambienti dove ha luogo l'esecuzione del presente contratto.

ART. 18 – DIRITTO DI CONTROLLO

1. La stazione appaltante si riserva, per tutta la durata contrattuale e con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che l'Impresa aggiudicataria possa eccepire alcunché, il diritto di effettuare, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, controlli presso i luoghi in cui si svolgono i servizi. Nell'attività di controllo il RUP potrà avvalersi di dipendenti aziendali, appositi incaricati, collaboratori e tecnici specializzati e potrà altresì disporre analisi, sondaggi, anche mediante questionari o rendiconti giornalieri, nonché ogni altro strumento ritenuto utile a verificare l'adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente contratto nonché derivanti dalla disciplina settoriale.
2. I controlli di cui al precedente comma non comporteranno interferenze nello svolgimento del servizio e i tecnici non muoveranno alcun rilievo al personale addetto al servizio oggetto dell'appalto; al personale dell'Impresa aggiudicataria è fatto divieto di interferire con le procedure di controllo dei tecnici incaricati o renderle maggiormente onerose.
3. Al fine di garantire la funzionalità delle attività suddette, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a

fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l'eventuale documentazione richiesta e permettendo l'accesso presso tutti i locali, principali e accessori, ove il servizio oggetto dell'appalto viene effettuato.

4. Per tutta la durata contrattuale, entro e non oltre il 31 gennaio, il Coordinatore dell'Impresa aggiudicataria trasmette al RUP o suo delegato, una relazione debitamente firmata, riportante il numero e le attività svolte, gli obiettivi raggiunti ed i risultati conseguiti, il numero di utenti interessati dagli interventi nonché le eventuali problematiche non risolte.

5. In ogni caso è fatta salva la possibilità in capo al RUP o suo delegato, di effettuare controlli a campione sulla corretta esecuzione di tutti i servizi posti in gara, con ampia facoltà di:

- a) effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni sul corretto svolgimento dei servizi e sul rispetto degli orari di svolgimento;
- b) effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, contributive e assicurative nei confronti degli operatori;
- c) effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi;
- d) effettuare tutti i controlli ritenuti opportuni per quanto attiene la valutazione del grado di qualità delle prestazioni erogate, anche tramite somministrazione di questionari atti a rilevare il grado di soddisfazione dei fruitori del servizio Sollievo;
- e) segnalare comportamenti inadeguati del personale;
- f) richiedere la sostituzione sine-die del personale ritenuto non idoneo al servizio svolto.

ART. 19 - RECESSO

1. È facoltà della stazione appaltante, ai sensi art.109 del D. Lgs 50/2016, recedere dal contratto nel caso di soppressione totale o parziale del servizio, nel caso di riduzione dei servizi assicurati, o nel caso voglia organizzare direttamente il servizio, dandone comunicazione all'Impresa Aggiudicataria, a mezzo PEC e con preavviso di 30 giorni. In tal caso alla stessa impresa sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. e all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto. Il servizio oggetto dell'appalto verrà svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'impresa aggiudicataria.

2. È facoltà dell'Impresa aggiudicataria di recedere dal presente contratto, con un preavviso di giorni 30 comunicato alla Stazione appaltante a mezzo PEC, senza addebito di penali o oneri aggiuntivi a suo carico, nel caso in cui la Regione Marche operi una decurtazione delle risorse destinate all'ASP AMBITO 9 in misura tale da costringere quest'ultima a ridurre il corrispettivo, complessivamente dovuto all'Impresa aggiudicataria, in misura superiore al 60%.

ART. 20 – PENALI

1. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a eseguire il servizio con adeguata diligenza e professionalità, nel pieno rispetto delle norme del presente capitolato, del contratto e della legislazione applicabile al servizio oggetto d'appalto. Qualora anche a seguito dei controlli di cui al precedente articolo, si rilevino inadempimenti, omissioni e irregolarità nello svolgimento del servizio verranno applicate le penali di seguito indicate per ciascuna violazione:

VIOLAZIONE	IMPORTO PENALITÀ PER CIASCUNA VIOLAZIONE
Mancato rispetto degli orari di apertura o del monte ore settimanale	➤ Da € 50,00 a € 300,00 per ogni infrazione
Mancata risposta entro il tempo stabilito alle richieste dell'Ente Appaltante	➤ Da € 50,00 a € 300,00 per ogni infrazione
Disservizio che procura un diretto danno all'utenza	➤ Da € 50,00 a € 1.500,00 per ogni infrazione
Mancato avvio/riattivazione del servizio a richiesta della stazione appaltante nei casi previsti dagli artt. 8 - 11 delle presenti condizioni generali	➤ L'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di inadempimento

2. Nel caso in cui le competenti autorità di vigilanza (come ad esempio NAS, ASUR, ARPA etc.) dovessero comminare sanzioni all'ASP AMBITO 9 per negligenze o condotte (commissive od omissive) imputabili all'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione del presente contratto, quest'ultima sarà tenuta a tenere indenne l'ASP dal pagamento della sanzione e a corrispondere, a titolo di penale contrattuale, una somma che varia da €. 20,00 a €. 5.000,00

3. Nel caso in cui siano rilevate violazioni e inadempienze, il RUP provvederà a formulare specifiche contestazioni scritte e le inoltrerà all'Impresa aggiudicataria, la quale ha la facoltà di fornire, in forma scritta, le proprie giustificazioni. Qualora la ragioni dell'Impresa aggiudicataria non dovessero pervenire alla stazione appaltante nel predetto termine, ovvero non vengano ritenute idonee ad escludere ogni responsabilità per l'inadempienza contrattuale contestata, verranno irrogate le sanzioni e le penali di cui sopra, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi contrattuale, in caso di incapienza di tali importi la Stazione Appaltante potrà escutere la garanzia prestata per la cauzione definitiva.

4. In ogni caso sono fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni subiti, ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi nonché l'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando all'Impresa la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

5. Qualora nei confronti dell'Impresa aggiudicataria vengano contestati più di quattro inadempimenti con conseguente irrogazione delle penali contrattuali di cui ai precedenti commi, indipendentemente dagli importi delle stesse, la Stazione Appaltante potrà chiedere la risoluzione del contratto a sua insindacabile volontà e nulla l'Impresa aggiudicataria potrà

pretendere per l'interruzione prematura del contratto.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di grave inadempienza, è facoltà della Stazione Appaltante dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, riservandosi di agire per ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altra impresa.
2. Per l'applicazione di quanto sopra riportato, la stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa nonché sulla cauzione di cui al successivo Art.15, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
3. Costituiscono cause di risoluzione del contratto: a) inadempienza contrattuale che abbia dato luogo a lesioni lievi, gravi o gravissime a carico dell'utenza; b) più di cinque violazioni del servizio che comportano l'applicazione di penalità e sanzioni.
4. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Contratto si intende risolto di diritto nelle seguenti ipotesi: a) cessione da parte dell'Impresa aggiudicataria della propria azienda, ovvero del ramo in cui rientra il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, salvo in ogni caso quanto disposto all'art. 8 delle presenti condizioni contrattuali; b) interruzione non motivata delle attività; c) quando sia accertato che l'Impresa aggiudicataria abbia reso dichiarazioni mendaci e in conseguenza di esse sia stata proclamata vincitrice, ovvero che in capo all'Impresa Aggiudicataria sia riconosciuta la responsabilità amministrativa derivante da reato, ai sensi del D. Lgs. 08.06.2001 n. 117, per uno dei delitti di cui al Titolo II del Libro II del Codice Penale, nonché agli artt. 640 c.p., nella sua forma aggravata prevista al comma 2 n. 1), 640 *bis* c.p. o 603 *bis* c.p.; d) violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; e) violazione della disciplina dettata in materia di contratti di lavoro e dal CCNL applicabile sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; f) inottemperanza a quanto previsto dalla Legge 04.08.2017 n. 124 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo dell'affidamento; g) violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.
5. Il presente contratto potrà intendersi risolto nel caso in cui la Regione Marche non dovesse rinnovare lo stanziamento delle proprie risorse economiche per finanziare il progetto "*Servizio Sollievo*" ovvero nel caso in cui vi sia una decurtazione della quota assegnata all'ASP AMBITO 9.
6. Il comma precedente non trova applicazione nel caso in cui il progetto in questione dovesse subire un mero mutamento di nomenclatura o denominazione, ovvero dovessero essere modificati, nei documenti di indirizzo della Regione Marche, aspetti che non vadano ad incidere sulla natura delle attività poste in essere dall'impresa aggiudicataria in esecuzione del presente contratto e che, in ogni caso, non comportino variazioni del costo dell'affidamento oggetto del presente contratto.
7. Nelle ipotesi sopraindicate la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà essere comunicata per iscritto mediante posta elettronica certificata ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
8. Rimane in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione procedente a richiedere il risarcimento del danno.
9. È comunque sempre riservata all'ASP AMBITO 9 la facoltà di non avvalersi della risoluzione ma di chiedere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto.

ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria nell'importo e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio da parte del Responsabile del procedimento al termine dell'appalto.
2. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
3. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.
4. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza entro 15 giorni dalla richiesta, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia entro la data fissata per la stipula del contratto o la data di avvio del servizio se antecedente, determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto potrà, di conseguenza, essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
5. Lo svincolo sarà disposto dall'Amministrazione appaltante solo allo scadere del termine finale del contratto, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile tra Ente e Impresa.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. La gestione dei servizi oggetto del presente capitolato viene effettuata dall'Impresa aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio, pericolo e spese di qualunque natura, in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. L'Impresa aggiudicataria è inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico all'impresa o al personale da essa dipendente.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività nelle quali è direttamente coinvolto il proprio personale, nonché di quello dei suoi subappaltatori, a qualsiasi titolo operante, con la conseguenza che l'ASP AMBITO 9 è sollevata da qualunque azione, domanda o altra pretesa che possa essere promossa da terzi danneggiati, direttamente o indirettamente, dalle attività volte all'espletamento del servizio oggetto del presente atto o comunque volte alla sua realizzazione.
3. L'impresa aggiudicataria è obbligata a manlevare, o comunque tenere sollevata e indenne la stazione appaltante da ogni danno, diretto e indiretto, causato agli utenti, ai suoi dipendenti o ai suoi beni, mobili e immobili, nonché dai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale. La stazione appaltante e i suoi obbligati saranno così esenti da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.

4. Qualora l'Impresa Aggiudicataria non dovesse provvedere a risarcire, indennizzare o a corrispondere qualsivoglia somma di denaro volta a ristorare i danni o gli infortuni di cui al presente articolo, il medesimo importo sarà decurtato dal pagamento dei corrispettivi dovuti a decorrere dall'emissione della prima fattura utile.

5. È inoltre a carico dell'Impresa aggiudicataria l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi. A tale scopo l'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi "R.C.T." e una polizza per la Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera "R.C.O.", con massimali entrambe di Euro 3.000.000,00 per sinistro a copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio che ricomprenda come terzo anche l'ASP AMBITO 9 in qualità di soggetto committente.

6. Le polizze di cui al precedente comma, dovranno prevedere nell'ambito delle garanzie prestate, la copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi richiesti nel presente Capitolato.

7. Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà presentare copia autentica delle suddette polizze assicurative o qualora già esistenti un'apposita appendice la quale specifichi che dette polizze coprono anche il servizio prestato per la stazione appaltante.

8. Le coperture assicurative dovranno essere mantenute attive per l'intera durata contrattuale. A tal fine l'appaltatore dovrà esibire prima della scadenza di ciascun periodo assicurativo, documentazione idonea a dimostrare il rinnovo della copertura assicurativa stessa.

ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto con l'Impresa aggiudicataria avverrà in modalità elettronica per scrittura privata solo successivamente all'acquisizione delle certificazioni previste dalla legge anche in relazione alla normativa antimafia. Qualsiasi spesa inerente al contratto, bolli, copie, registrazione se necessaria, diritti di segreteria, saranno a completo ed esclusivo carico dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 25 – RESPONSABILITA' PER TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere al RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, formale comunicazione concernente il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati per quanto di competenza secondo le normative in vigore. Relativamente al rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento al servizio oggetto del contratto, l'Impresa aggiudicataria viene individuata come titolare e responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, concernenti i fruitori del servizio e le loro famiglie forniti direttamente dalla stazione appaltante e/o dai diretti interessati e pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica/informatica.

ART. 26 – NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia al D.lgs. 50/2016, al codice civile e alla normativa in materia di contrattualistica pubblica. La legge regolatrice del rapporto contrattuale è quella italiana con esclusione delle norme di diritto internazionale

privato.

ART. 27 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente contratto è competente a decidere il Tribunale di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.